STUDIO SABATINO PIZZANO – DOTTORE COMMERCIALISTA

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVI

QUOTIDIANO FISCALE

Il quotidiano di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

EDIZIONE DEL 16 NOVEMBRE 2026

ANNO I • LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2026 EDIZIONE QUOTIDIANA • 7 APPROFONDIMENTI DIFFUSIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

Omessa fatturazione e reverse charge: le sanzioni dal 2026

In materia di IVA, mancata o tardiva emissione della fattura e omessa integrazione del reverse charge configurano due violazioni ben distinte: cambiano la norma di riferimento, il soggetto obbligato, gli importi e le regole per il ravvedimento.

IN MATERIA di IVA, mancata o tardiva emissione della fattura e omessa integrazione del reverse charge configurano due violazioni ben distinte: cambiano la norma di riferimento, il soggetto obbligato, gli importi e le regole per il ravvedimento. Nella prassi di studi professionali e uffici amministrativi capita spesso di confondere le due ipotesi, applicando a chi acquista e trascura l'inversione contabile la sanzione pensata per chi vende senza fatturare. Con il 1° gennaio 2026 la norma sanzionatoria del reverse charge cambia sede: viene abrogato l'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997 e la disciplina passa...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Soggetti passivi IVA, uffici amministrativi, professionisti e intermediari incaricati degli adempimenti

Quadro Normativo: D.Lgs. 173/2024, art. 31, comma 11, D.Lgs. 471/1997, art. 6

Rischio Operativo: Con il 1° gennaio 2026 la norma sanzionatoria del reverse charge cambia sede: viene abrogato l'articolo 6, comma 9-bis, del...

Azione di Studio: Individua se manca la fattura del venditore o l'integrazione dell'acquirente; per il reverse charge controlla anche la registrazione contabile e il diritto alla detrazione. Regolarizza i documenti e calcola separatamente le sanzioni prima del ravvedimento

Audit Preventivo: Riconciliazione preventiva registri IVA, Lipe e crediti pregressi prima della notifica di atti impositivi.

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 3 →

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO
di Sabatino Pizzano

BONUS & CASA

Bonus mamme 2027: fino a 1.200 euro l'anno, pagamento trimestrale dall'Inps

Il bonus mamme, un contributo erogato dall'Inps alle lavoratrici madri con almeno due figli, viene confermato e potenziato dal disegno di legge di bilancio 2027, ora all'esame del Parlamento. Qualora il testo venisse approvato, l'importo sale da 60 a 100 euro per ciascun mese di lavoro, con un tetto teorico di 1.200 euro l'anno, e la misura cesserebbe di essere legata a un solo anno per diventare strutturale. Il beneficio resterebbe destinato a chi percepisce un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui e coinvolgerebbe tanto le dipendenti, pubbliche e private, quanto le...

L'ANALISI A PAGINA 6 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

ACCERTAMENTO

Schema di atto: accertamento invalido se la motivazione cambia nel contraddittorio

Da quando il contraddittorio preventivo è diventato obbligatorio, l'ufficio, prima di formare un atto impugnabile, è tenuto a trasmettere al contribuente lo schema di atto, ossia una bozza motivata dell'accertamento, lasciando poi non...

SEGUE A PAGINA 9 →

FISCO & IMPOSTE

Autodichiarazione aiuti di Stato: l'errore di compilazione è violazione formale

A partire dalla seconda metà del 2024 l'Agenzia delle Entrate muove a varie società contestazioni sugli aiuti di Stato legati al Covid, soprattutto sui crediti IRAP, ogni volta che l'autodichiarazione sul rispetto dei limiti europei...

SEGUE A PAGINA 12 →

ACCERTAMENTO

Accertamento alla società: l'amministratore non può fare ricorso in proprio

Può succedere che l'Agenzia delle Entrate faccia recapitare un avviso di accertamento a una persona fisica, ad esempio all'amministratore o a chi si ritiene lo sia di fatto, benché l'atto sia indirizzato unicamente alla società....

SEGUE A PAGINA 16 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI: FISCO & IMPOSTE: 3 · BONUS & CASA: 1 · ACCERTAMENTO: 2 · LAVORO & PREV.: 1

AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.

ISCRIVITI GRATIS ↗

STUDIO SABATINO PIZZANO
Dottore Commercialista · Revisore Legale e della Sostenibilità
ODCEC Avellino N. 1012/A · P.IVA: IT02754810642

SEDI DELLO STUDIO
Avellino: C.da Pennini, 92/D (su appuntamento)
Venticano: Via Sant'Alessio, 5 (su appuntamento)
Tel. 0825 123456 · info@studiopizzano.it

REDAZIONE & CANALI
Blog Ufficiale: www.studiopizzano.it
Newsletter Quotidiana e Settimanale
Riproduzione riservata © 2026

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE — 3 APPROFONDIMENTO

IVA

Omessa fatturazione e reverse charge: le sanzioni dal 2026

In materia di IVA, mancata o tardiva emissione della fattura e omessa integrazione del reverse charge configurano due violazioni ben distinte: cambiano la...

PAG. 3 →

SANZIONI

Autodichiarazione aiuti di Stato: l'errore di compilazione è violazione formale

Per la CGT di Milano un errore nell'autodichiarazione sugli aiuti di Stato Covid non rende inesistente il credito se i requisiti sostanziali ci sono.

PAG. 12 →

FISCO

Credito ZES unica sul leasing avviato prima della comunicazione

Spetta anche a chi, nei primi mesi del 2026, ha già firmato un contratto di leasing e preso in consegna il bene, ancora prima di poter inoltrare la...

PAG. 23 →

AGEVOLAZIONI & BONUS EDILIZI — 1 APPROFONDIMENTO

CONTRIBUTI

Bonus mamme 2027: fino a 1.200 euro l'anno, pagamento trimestrale dall'Inps

Bonus mamme 2027: il DDL propone 100 euro per mese lavorato e pagamenti trimestrali, fino a 1.200 euro annui. Si attendono legge e istruzioni Inps.

PAG. 6 →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE — 2 APPROFONDIMENTO

ACCERTAMENTO FISCALE

Schema di atto: accertamento invalido se la motivazione cambia nel contraddittorio

Da quando il contraddittorio preventivo è diventato obbligatorio, l'ufficio, prima di formare un atto impugnabile, è tenuto a trasmettere al contribuente lo...

PAG. 9 →

PROCESSO TRIBUTARIO

Accertamento alla società: l'amministratore non può fare ricorso in proprio

Se l'avviso di accertamento è intestato solo alla società, la persona fisica che lo riceve non può impugnarlo in proprio, ricorda la Cassazione.

PAG. 16 →

LAVORO & PROFESSIONI — 1 APPROFONDIMENTO

PROFESSIONISTI

Visto di conformità: arriva Vi.diCo.Web per le comunicazioni dei professionisti

Vi.diCo.Web, visto di conformità: dall'11 gennaio 2027 sarà il canale unico per comunicazioni, variazioni e rinunce. Attivazione ancora da annunciare.

PAG. 19 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

8 MIN LETTURA 16/11/2026

Omessa fatturazione e reverse charge: le sanzioni dal 2026

In materia di IVA, mancata o tardiva emissione della fattura e omessa integrazione del reverse charge configurano due violazioni ben distinte: cambiano la norma di riferimento, il soggetto obbligato, gli importi e le regole per il ravvedimento. Nella prassi di studi professionali e uffici amministrativi capita spesso di confondere le due ipotesi, applicando a chi acquista e trascura l'inversione contabile la sanzione pensata per chi vende senza fatturare. Con il 1° gennaio 2026 la norma sanzionatoria del reverse charge cambia sede: viene abrogato l'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997 e la disciplina passa nell'articolo 31 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, il nuovo Testo unico delle sanzioni tributarie.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
D.Lgs. 173/2024, art. 31, comma 11 · D.Lgs. 471/1997, art. 6 · D.Lgs. 87/2024 · D.Lgs. 472/1997, art. 13 · Risposta Agenzia delle Entrate 129/2020.

Destinatari
Soggetti passivi IVA, uffici amministrativi, professionisti e intermediari incaricati degli adempimenti.

Punto pratico
Individua se manca la fattura del venditore o l'integrazione dell'acquirente; per il reverse charge controlla anche la registrazione contabile e il diritto alla detrazione. Regolarizza i documenti e calcola separatamente le sanzioni prima del ravvedimento.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** In materia di IVA, mancata o tardiva emissione della fattura e omessa integrazione del reverse charge configurano due violazioni ben distinte: cambiano la norma di riferimento, il soggetto obbligato, gli importi e le regole per il ravvedimento.
- 💡 **Impatto operativo:** Nella prassi di studi professionali e uffici amministrativi capita spesso di confondere le due ipotesi, applicando a chi acquista e trascura l'inversione contabile la sanzione pensata per chi vende senza fatturare.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Con il 1° gennaio 2026 la norma sanzionatoria del reverse charge cambia sede: viene abrogato l'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n.

In materia di IVA, mancata o tardiva emissione della fattura e omessa integrazione del reverse charge configurano due violazioni ben distinte: cambiano la norma di riferimento, il soggetto obbligato, gli importi e le regole per il ravvedimento. Nella prassi di studi professionali e uffici amministrativi capita spesso di confondere le due ipotesi, applicando a chi acquista e trascura l'inversione contabile la sanzione pensata per chi vende senza fatturare. Con il 1° gennaio 2026 la norma sanzionatoria del reverse charge cambia sede: viene abrogato l'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997 e la disciplina passa nell'articolo 31 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, il nuovo Testo unico delle sanzioni tributarie. Gli importi non cambiano, ma vale la pena fare chiarezza. Per chi vende e non fattura un'operazione imponibile la sanzione base è il 70% dell'imposta, comunque non meno di 300 euro; per chi acquista e non integra il reverse charge si va da 500 a 10.000 euro, con una sanzione proporzionale del 5% riservata al solo caso in cui l'operazione non compaia neanche in contabilità. Quando poi la detrazione non spettava all'acquirente, si aggiunge una terza sanzione, autonoma, sull'IVA detratta indebitamente. Il ravvedimento operoso consente sempre di ridurre l'importo dovuto, ma funziona solo se prima si è inquadrata correttamente la violazione.

DUE ERRORI DA NON SOVRAPPORRE

Emettere la fattura spetta al cedente o al prestatore, ovvero a chi vende un bene o rende un servizio. Integrare il reverse charge, invece, è compito del cessionario o del committente, cioè di chi acquista, nei casi in cui la norma trasferisce a lui il calcolo e la registrazione dell'IVA. Si tratta quindi di due adempimenti distinti, riferiti a soggetti diversi, ciascuno regolato da proprie norme sanzionatorie.

Distinguerle non è un dettaglio formale: la qualificazione della violazione determina quale norma si applica, su quale base si calcola la sanzione e quale riduzione spetta con il ravvedimento. Chi calcola prima di aver individuato l'obbligo effettivamente violato rischia di arrivare a una cifra sbagliata.

QUANDO IL CEDENTE NON FATTURA O FATTURA IN RITARDO

Se il venditore omette la fattura o la emette fuori termine, l'entità della sanzione dipende dalla natura dell'operazione.

LE OPERAZIONI SOGGETTE A IMPOSTA

Per le operazioni rilevanti ai fini IVA, la sanzione ordinaria corrisponde al **70% dell'imposta** collegata all'imponibile non correttamente documentato, con una soglia minima di 300 euro. Si tratta di una misura più contenuta rispetto al passato, valida per le violazioni compiute a partire dal 1° settembre 2024, in seguito alla riforma varata dal decreto legislativo n. 87 del 2024.

L'importo si riduce notevolmente quando l'irregolarità non ha avuto conseguenze sulla liquidazione dell'imposta, perché l'operazione è comunque annotata e il versamento è avvenuto regolarmente. In tale ipotesi scatta una sanzione fissa, compresa fra 250 e 2.000 euro: è il caso tipico di una fattura inviata con qualche giorno di ritardo, ma comunque prima della liquidazione periodica.

OPERAZIONI ESENTI, NON IMPONIBILI E IN REVERSE CHARGE

Quando l'operazione è non imponibile, esente, esclusa da IVA o soggetta a reverse charge, l'omessa o tardiva fatturazione comporta una sanzione pari al **5% dei corrispettivi non documentati**, con lo stesso minimo di 300 euro. Anche in questo caso, se la violazione non ha effetti nemmeno sulla dichiarazione dei redditi, la sanzione scende alla misura fissa da 250 a 2.000 euro.

IL TERMINE DEI DODICI GIORNI E L'INSIDIA DEI GIORNI FESTIVI

La fattura immediata deve essere emessa entro **dodici giorni** dal momento in cui l'operazione si considera effettuata. Diverso il termine per la fattura differita, che raggruppa più consegne o prestazioni fatte allo stesso cliente nel corso del mese: in quel caso la scadenza è il giorno 15 del mese successivo.

Un aspetto che sfugge spesso, precisato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 129 del 2020, riguarda il caso in cui la scadenza cada di sabato o in un giorno festivo: per la fattura non opera la proroga automatica al primo giorno lavorativo successivo, prevista invece per i versamenti. Chi pensa di poter fatturare il lunedì, quando il dodicesimo giorno coincide con il sabato, è già fuori termine.

QUANDO È IL COMMITTENTE A NON INTEGRARE IL REVERSE CHARGE

Con il reverse charge interno, detto anche inversione contabile, è l'acquirente a dover applicare l'IVA. Ricevuto il documento privo di imposta, deve integrarlo indicando aliquota e imposta dovuta, annotarlo nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricezione (oppure entro quindici giorni da quella data, imputandolo al mese di competenza) e inserirlo nel registro degli acquisti per poter esercitare la detrazione.

LA NUOVA COLLOCAZIONE NORMATIVA DAL 1° GENNAIO 2026

Fino al 31 dicembre 2025 la sanzione per la mancata integrazione trovava fondamento nell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997. A partire dal 1° gennaio 2026 quella norma è abrogata e la disciplina si trasferisce nell'articolo 31, comma 11, del decreto legislativo n. 173 del 2024, che richiama anche gli acquisti intracomunitari disciplinati dagli articoli 46 e 47 del decreto legge n. 331 del 1993, soggetti allo stesso meccanismo. A cambiare è la collocazione, non il contenuto.

QUANTO SI PAGA

L'importo ordinario va da **500 a 10.000 euro**. Si trasforma in sanzione proporzionale, pari al **5% dell'imponibile con un minimo di 1.000 euro**, soltanto quando l'operazione manca del tutto dalle scritture contabili. La distinzione è netta: se l'acquisto risulta comunque registrato, pur con integrazione mancante o tardiva, si resta nella forbice fissa; se invece l'operazione non compare affatto in contabilità, la sanzione viene parametrata all'imponibile.

CASO	IMPONIBILE	IMPORTO DOVUTO
Acquisto contabilizzato correttamente, ma senza integrazione nei termini	50.000 euro	Da 500 a 10.000 euro
Lo stesso acquisto, se assente dalle scritture contabili	50.000 euro	2.500 euro (5%)
Acquisto di importo contenuto, non contabilizzato	10.000 euro	1.000 euro (il 5% corrisponderebbe a 500 euro, ma prevale il minimo)

L'ultimo esempio dimostra che, per importi contenuti, il minimo di 1.000 euro può pesare più della sanzione calcolata in percentuale.

DETRAZIONE NON SPETTANTE: UNA TERZA SANZIONE A SÉ STANTE

Qualora l'acquirente non avesse diritto, in tutto o in parte, alla detrazione, l'articolo 31, comma 11, precisa che continua a operare, in modo autonomo, anche la sanzione relativa all'IVA detratta senza titolo. In precedenza era l'articolo 6, comma 6, numero 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 a fissarla nella misura del 70% dell'importo indebitamente detratto, e la nuova norma ne ribadisce l'applicabilità.

Ne consegue che, sulla medesima operazione, possono cumularsi due sanzioni diverse: quella per l'omessa integrazione del reverse charge e quella per la detrazione indebita. Accade, per esempio, a chi ha un pro rata di detraibilità ridotto, integra l'IVA con ritardo e, nel frattempo, la detrae interamente.

RAVVEDIMENTO OPEROSO: PRIMA L'INQUADRAMENTO, POI IL CALCOLO

In ogni ipotesi la sanzione può essere ridotta ricorrendo al ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997: quanto più tempestiva è la regolarizzazione spontanea, tanto maggiore è la riduzione, calcolata in frazioni del minimo edittale.

Il passaggio preliminare non va saltato: prima di applicare la percentuale di riduzione, bisogna capire con esattezza quale violazione si sta regolarizzando. Fattura tardiva, reverse charge non integrato e detrazione indebita coinvolgono soggetti, presupposti e basi di calcolo differenti; trattarli come un'unica violazione porta a versare l'importo sbagliato e rende inutile il ravvedimento stesso.

I CONTROLLI DA FARE, PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Per le vendite, occorre verificare il rispetto dei dodici giorni previsti per la fattura immediata e del giorno 15 del mese successivo per quella differita, ricordando che sabato e festivi non spostano in avanti la scadenza.

Per gli acquisti in reverse charge il controllo è doppio: verificare che il documento ricevuto sia stato integrato con aliquota e imposta entro il mese di ricezione, e che l'operazione risulti comunque registrata in contabilità, dato che è proprio la sua totale assenza dalle scritture a far scattare la sanzione proporzionale del 5%. Chi rileva un'omissione farebbe bene a ravvedersi senza indugio, dopo aver inquadrato con precisione il tipo di violazione e, se necessario, aver valutato l'eventuale sanzione aggiuntiva sulla detrazione non spettante.

DOMANDE FREQUENTI

OMESSA FATTURAZIONE E MANCATA INTEGRAZIONE SONO LA STESSA VIOLAZIONE?

No. La fattura deve essere emessa dal venditore o prestatore, mentre l'integrazione del reverse charge spetta all'acquirente nei casi previsti. Cambiano quindi soggetto obbligato, norma sanzionatoria e base di calcolo. Prima del ravvedimento bisogna individuare l'obbligo effettivamente violato.

QUAL È LA SANZIONE PER CHI NON INTEGRA IL REVERSE CHARGE?

La sanzione ordinaria indicata è compresa fra 500 e 10.000 euro. Se l'operazione non compare neppure nelle scritture contabili, diventa proporzionale: 5% dell'imponibile, con minimo di 1.000 euro. Dal 2026 la disciplina è collocata nell'articolo 31, comma 11, del D.Lgs. 173/2024.

SI AGGIUNGONO SANZIONI SE L'IVA DETRATTA NON SPETTAVA?

Sì. Alla sanzione per omessa integrazione può aggiungersi quella autonoma sull'IVA indebitamente detratta, quando l'acquirente non aveva diritto alla detrazione in tutto o in parte. Occorre verificare separatamente registrazione, integrazione e detraibilità, quindi regolarizzare e valutare la riduzione mediante ravvedimento.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/omessa-fatturazione-e-reverse-charge-le-sanzioni-dal-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

AGEVOLAZIONI & BONUS EDILIZI

8 MIN LETTURA 16/11/2026

Bonus mamme 2027: fino a 1.200 euro l'anno, pagamento trimestrale dall'Inps

Bonus mamme 2027: il DDL propone 100 euro per mese lavorato e pagamenti trimestrali, fino a 1.200 euro annui. Si attendono legge e istruzioni Inps. Il bonus mamme, un contributo erogato dall'Inps alle lavoratrici madri con almeno due figli, viene confermato e potenziato dal disegno di legge di bilancio 2027, ora all'esame del Parlamento. Qualora il testo venisse approvato, l'importo sale da 60 a 100 euro per ciascun mese di lavoro, con un tetto teorico di 1.200 euro l'anno, e la misura cesserebbe di essere legata a un solo anno per diventare strutturale. Il beneficio resterebbe destinato a chi percepisce un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui e coinvolgerebbe tanto le dipendenti, pubbliche e private, quanto le autonome iscritte a una gestione previdenziale obbligatoria.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Contributi.

Norme chiave
DDL Bilancio 2027, art. 57 · Legge 199/2025.

Destinatari
Lavoratrici madri dipendenti e autonome, consulenti del lavoro e patronati.

Punto pratico
Annota date di nascita dei figli e mesi lavorati, somma i redditi da lavoro e le indennità rilevanti per verificare la soglia di 40.000 euro. Controlla la domanda del bonus 2026 e attendi legge definitiva e istruzioni Inps prima di richiedere la misura 2027.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Chiariti i confini tra contribuzione obbligatoria alle Casse professionali e iscrizione alla Gestione Separata INPS.
- 💡 **Impatto operativo:** L'iscrizione alla Gestione Separata INPS non scatta se l'attività professionale genera redditi già assoggettati a contributo soggettivo presso la Cassa di categoria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il versamento del solo contributo integrativo non costituisce copertura previdenziale ed espone al recupero INPS con sanzioni.

Il bonus mamme, un contributo erogato dall'Inps alle lavoratrici madri con almeno due figli, viene confermato e potenziato dal disegno di legge di bilancio 2027, ora all'esame del Parlamento. Qualora il testo venisse approvato, l'importo sale da 60 a 100 euro per ciascun mese di lavoro, con un tetto teorico di 1.200 euro l'anno, e la misura cesserebbe di essere legata a un solo anno per diventare strutturale. Il beneficio resterebbe destinato a chi percepisce un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui e coinvolgerebbe tanto le dipendenti, pubbliche e private, quanto le autonome iscritte a una gestione previdenziale obbligatoria. Dal 2027 cambiano tre aspetti: l'importo più alto, i pagamenti a cadenza trimestrale in luogo dell'unica erogazione di dicembre e l'ingresso delle madri di tre o più figli con contratto a tempo indeterminato, che oggi ne sono escluse. In ogni caso, per ottenere il pagamento occorre presentare domanda all'Inps. Ogni affermazione va letta al condizionale, fino all'arrivo della legge definitiva.

STATO DELL'ITER: COSA DISPONE IL DDL BILANCIO 2027

La misura si trova nell'art. 57 del disegno di legge di bilancio 2027, che non ha ancora valore di legge. Fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio, le regole illustrate in questo articolo hanno carattere provvisorio, e il testo potrebbe essere modificato nel corso dell'esame parlamentare. Il disegno di legge, peraltro, tace sulle date precise dei pagamenti, sul termine entro cui presentare la domanda e sulle modalità con cui verrebbero erogate eventuali mensilità arretrate: occorrerà aspettare le istruzioni operative dell'Inps.

PUNTO DI PARTENZA: LA DISCIPLINA DEL BONUS MAMME NEL 2026

Per comprendere le novità è necessario partire dalla regola oggi vigente. Il bonus del 2026 trae origine dalla legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) e attribuisce 60 euro al mese, per un massimo di 720 euro l'anno, alle lavoratrici madri con almeno due figli e un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro. Stando ai commenti pubblicati, l'Inps ne ha fissato le modalità con una circolare e un messaggio dell'ottobre 2026, aprendo la procedura per le domande, che scade a fine anno; prima di citare questi atti, i relativi numeri vanno controllati sul sito dell'Istituto.

Nel 2026 le madri di almeno tre figli con contratto a tempo indeterminato restano fuori dal bonus, poiché per loro valeva un'altra misura: l'esonero dai contributi previdenziali a carico del lavoratore (esonero IVS, ossia la quota di contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti), applicato direttamente in busta paga. Tale esonero termina il 31 dicembre 2026 e non è stato prorogato. Di qui la decisione di far rientrare queste lavoratrici nel bonus a partire dal 2027.

CONFRONTO ANNUALE: 2026 E 2027 IN SINTESI

VOCE	2026 (LEGGE 199/2025)	2027 (DDL BILANCIO 2027)
Importo mensile	60 euro	100 euro
Massimo annuo	720 euro	1.200 euro
Pagamento	Erogazione unica a dicembre (a gennaio se l'istruttoria non si conclude per tempo)	Cadenza trimestrale
Durata della misura	Annuale	Strutturale
Madri con almeno 3 figli e contratto a tempo indeterminato	Escluse (esonero IVS in busta paga)	Incluse
Reddito da lavoro	Fino a 40.000 euro	Fino a 40.000 euro

REQUISITI FAMILIARI: FIGLI, ETÀ E MENSILITÀ DOVUTE

I requisiti dell'anno in corso restano fermi nel disegno di legge. Ha diritto al bonus la madre lavoratrice con due figli, fino al mese in cui il minore compie 10 anni, oppure con tre o più figli, fino al mese in cui il minore compie 18 anni. Il mese del raggiungimento del limite di età vale per intero: il diritto si esaurisce a partire dal mese seguente.

Il funzionamento si capisce meglio con due esempi. Se il figlio più piccolo compie 10 anni il 2 giugno 2027, il bonus può essere riconosciuto fino a giugno incluso, dunque per sei mesi. Se invece il secondo figlio nasce il 15 agosto 2027, il bonus decorre da agosto, sempre che sussistano gli altri requisiti: le mensilità, in tal caso, sono cinque. Il diritto, infatti, può sorgere anche nel corso dell'anno.

RAPPORTO DI LAVORO: CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Rientrano nella misura le lavoratrici dipendenti, del settore pubblico o privato, assunte a tempo determinato o indeterminato, e le lavoratrici autonome iscritte a una gestione previdenziale obbligatoria, inclusa la Gestione separata Inps o una cassa professionale. Il rapporto di lavoro domestico rimane escluso.

Perché spetti una singola mensilità, il rapporto di lavoro deve essere in corso in quel mese. Il bonus è calcolato per ogni mese o frazione di mese in cui l'attività dura: un contratto che inizia il 15 marzo e termina il 15 novembre, quindi, dà diritto a nove mensilità, da marzo a novembre.

LIMITE DI REDDITO: CIÒ CHE CONTA DAVVERO

Il reddito da lavoro non può eccedere 40.000 euro su base annua. Il calcolo comprende ogni reddito da lavoro, compresi quelli esenti da imposta o soggetti a regimi sostitutivi o agevolati. Vanno poi sommati i redditi equiparati o sostitutivi della retribuzione ricevuti mentre il rapporto di lavoro è in corso: indennità di maternità e di malattia, congedo straordinario e trattamenti di integrazione salariale.

Restano invece fuori la NASpI, la DIS-COLL e le pensioni, in quanto prestazioni collegate alla cessazione del rapporto. Non esiste alcun limite di ISEE, l'indicatore della situazione economica familiare: rileva unicamente il reddito individuale da lavoro.

IMPORTO 2027: ESEMPI DI CALCOLO

Il tetto teorico è pari a 100 euro per 12 mensilità, ossia 1.200 euro. L'importo realmente spettante può risultare inferiore se l'attività copre soltanto una parte dell'anno o se nel corso del 2027 viene a mancare un requisito. Seguendo i criteri della fonte, la tabella riporta alcuni casi tipici.

CASO	MESI SPETTANTI	IMPORTO MASSIMO 2027
Due figli, il secondo compie 10 anni il 5 ottobre 2027	10	1.000 euro
Due figli sotto i 10 anni per tutto l'anno	12	1.200 euro
Secondo figlio nato il 25 giugno 2027	6	600 euro
Tre figli, il più piccolo compie 18 anni il 15 luglio 2027	7	700 euro
Tre figli e contratto a tempo indeterminato per tutto l'anno	12	1.200 euro
Rapporto di lavoro dal 15 marzo al 15 novembre 2027	9	900 euro
Rapporto di lavoro domestico per tutto l'anno	0	0 euro

L'effetto è particolarmente visibile per la madre di tre figli a tempo indeterminato: nel 2026 il bonus sarebbe risultato nullo, essendo sostituito dall'esonero contributivo in busta paga, mentre nel 2027 può raggiungere il massimo previsto.

TRATTAMENTO FISCALE: IMPOSTE, CONTRIBUTI E ISEE

L'importo erogato non è imponibile a fini fiscali e non entra nel reddito IRPEF della lavoratrice. Su di esso non si versano contributi previdenziali, e non pesa sul calcolo dell'ISEE. Il bonus costituisce perciò un'integrazione netta al reddito, che non danneggia né la posizione fiscale della beneficiaria né l'accesso ad altre prestazioni legate all'ISEE.

DOMANDA ALL'INPS: COME CHIEDERLO E QUANDO VIENE PAGATO

Il bonus non scatta in automatico: la lavoratrice deve richiederlo all'Inps attraverso i canali abituali, ossia il sito web dell'Istituto, il contact center o un patronato. Rispetto al 2026, quando il pagamento avviene in un'unica soluzione a dicembre, o a gennaio se l'istruttoria non si chiude in tempo, il pagamento trimestrale è una novità.

Al momento restano ignote tre informazioni rilevanti: le date dei pagamenti, il termine per inoltrare la domanda e la sorte degli arretrati. Per capire quando sia opportuno attivarsi bisognerà attendere sia l'approvazione della legge di bilancio 2027 sia le istruzioni dell'Inps.

PRIME VERIFICHE: COSA CONTROLLARE FIN D'ORA

Nell'attesa del testo definitivo, lavoratrici e consulenti del lavoro possono effettuare tre verifiche: contare i figli e annotarne le date di nascita, così da stabilire quanti mesi di bonus maturerebbero; controllare il reddito da lavoro complessivo, incluse indennità e trattamenti sostitutivi; infine, per le madri di tre figli con contratto a tempo indeterminato, tenere presente che l'esonero IVS in busta paga cessa a fine 2026. Chi percepisce già il bonus 2026 deve accertarsi di aver inviato la domanda entro i termini stabiliti dall'Inps.

DOMANDE FREQUENTI

IL BONUS MAMME 2027 È GIÀ DEFINITIVO?

No. Il contributo da 100 euro per mese lavorato, fino a 1.200 euro annui, è previsto dal disegno di legge di bilancio 2027 ancora all'esame del Parlamento. Importi, pagamenti e modalità operative dipendono dall'approvazione della legge e dalle istruzioni Inps.

QUALE REDDITO CONTA PER IL BONUS MAMME?

Il disegno di legge mantiene il limite di 40.000 euro annui di reddito individuale da lavoro. Nel calcolo rientrano anche redditi esenti o soggetti a regimi sostitutivi e le indennità sostitutive percepite durante il rapporto. Non è previsto un limite ISEE.

COME SI DOVREBBE RICHIEDERE IL BONUS MAMME 2027?

Il bonus richiede una domanda all'Inps, attraverso il sito dell'Istituto, il contact center o un patronato. Il disegno di legge prevede pagamenti trimestrali, ma non indica ancora le date, il termine della domanda o la gestione degli arretrati: occorrono le istruzioni operative.

CHECKLIST DI CONTROLLO: CASSE PROFESSIONALI VS GESTIONE SEPARATA INPS

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **QUALIFICAZIONE DEL REDDITO**
   Verifica della natura dei compensi prodotti (reddito di lavoro autonomo professionale tipico vs attività assimilate).
2. **VERIFICA CONTRIBUTO SOGGETTIVO**
   Accertamento dell'effettivo assoggettamento del reddito a contributo soggettivo (percentuale o fisso) presso la Cassa di categoria.
3. **ANALISI CONTRIBUTO INTEGRATIVO**
   Valutare se i versamenti effettuati riguardino solo la maggiorazione integrativa (che non preclude l'obbligo INPS).
4. **MEMORIA DIFENSIVA INPS**
   In caso di avviso bonario INPS, predisporre la memoria documentata per richiedere l'annullamento della pretesa contributiva.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/bonus-mamme-2027-importi-requisiti-pagamenti-trimestrali/ →

NECESSITI DI CHIARIMENTI SU VARIAZIONI CATASTALI DOCFA O BONUS FISCALI?

Offriamo consulenza per la verifica di conformità fiscale e l'impatto delle rendite catastali su investimenti energetici e immobili.

RICHIEDI CHECK-UP EDILIZIO →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

7 MIN LETTURA 16/11/2026

Schema di atto: accertamento invalido se la motivazione cambia nel contraddittorio

Da quando il contraddittorio preventivo è diventato obbligatorio, l'ufficio, prima di formare un atto impugnabile, è tenuto a trasmettere al contribuente lo schema di atto, ossia una bozza motivata dell'accertamento, lasciando poi non meno di sessanta giorni per le osservazioni. Ci si chiede però cosa succeda se, una volta lette le difese, l'ufficio muta la ragione della ripresa: nello schema il costo veniva disconosciuto per difetto di inerenza, mentre nell'avviso definitivo lo si nega perché riferibile a un'altra annualità. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza, con una sua sentenza, ha giudicato invalido l'avviso di accertamento le cui contestazioni si allontanano da quelle dello schema di atto, ove non sia stato notificato un ulteriore schema utile a difendersi dai nuovi rilievi.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Accertamento fiscale.

Norme chiave
D.Lgs. 219/2023 · Legge 212/2000, art. 6-bis.

Destinatari
Contribuenti destinatari di schemi di atto e avvisi di accertamento, imprese e difensori tributari.

Punto pratico
Confronta schema di atto, osservazioni inviate e avviso definitivo, annotando nuove contestazioni e cambi di motivazione. Se manca un nuovo schema sui rilievi mutati, valuta con il difensore il motivo di ricorso e controlla subito la scadenza per impugnare.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale a pena di annullabilità dell'avviso di accertamento.
- 💡 **Impatto operativo:** L'Amministrazione finanziaria è tenuta a motivare rigorosamente la pretesa impositiva e a valutare espressamente le osservazioni del contribuente.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: rispettare il termine perentorio di 60 giorni per presentare memorie difensive e documenti in sede di contraddittorio.

Da quando il contraddittorio preventivo è diventato obbligatorio, l'ufficio, prima di formare un atto impugnabile, è tenuto a trasmettere al contribuente lo schema di atto, ossia una bozza motivata dell'accertamento, lasciando poi non meno di sessanta giorni per le osservazioni. Ci si chiede però cosa succeda se, una volta lette le difese, l'ufficio muta la ragione della ripresa: nello schema il costo veniva disconosciuto per difetto di inerenza, mentre nell'avviso definitivo lo si nega perché riferibile a un'altra annualità. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza, con una sua sentenza, ha giudicato invalido l'avviso di accertamento le cui contestazioni si allontanano da quelle dello schema di atto, ove non sia stato notificato un ulteriore schema utile a difendersi dai nuovi rilievi. La decisione fa leva sulla ratio dell'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, che pretende un confronto informato ed effettivo a monte dell'atto. Trattandosi di una pronuncia di merito e di primo grado, il tema non è chiuso; resta però un avvertimento pratico: la coincidenza tra schema di atto e avviso di accertamento va sempre controllata.

IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO DOPO LA RIFORMA DELLO STATUTO

A introdurre l'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, cioè lo Statuto dei diritti del contribuente, è stato il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219. La disposizione prevede che ogni atto autonomamente impugnabile davanti ai giudici tributari sia preceduto, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Perché quel confronto possa svolgersi, l'Amministrazione trasmette al contribuente lo schema dell'atto che intende adottare e fissa un termine non inferiore a sessanta giorni per le controdeduzioni e, ove ne faccia richiesta, per l'accesso agli atti del fascicolo.

Un tassello essenziale sta nel comma 4 dell'articolo 6-bis: l'atto adottato all'esito del contraddittorio deve dar conto delle osservazioni del contribuente e recare una motivazione riferita a quelle che l'ufficio non ha accolto. Ricevere le memorie e riporle nel fascicolo, dunque, non è sufficiente: sull'insieme di ciò che respinge grava sull'ufficio un onere di motivazione rafforzata.

COME FUNZIONAVA IL VECCHIO CONTRADDITTORIO SUL VERBALE DI VERIFICA

Fino alla riforma, il dialogo tra Fisco e contribuente successivo a una verifica trovava disciplina nell'articolo 12, comma 7, della medesima legge n. 212 del 2000, che il decreto legislativo n. 219 del 2023 ha poi abrogato. In base a quella norma, dopo la consegna della copia del processo verbale di constatazione, cioè l'atto con cui i verificatori chiudono le operazioni, il contribuente aveva sessanta giorni per far pervenire osservazioni e richieste, poi vagliate dagli uffici impositori. Prima della scadenza di quel termine l'avviso di accertamento non poteva essere emesso, tranne che in ipotesi di particolare e motivata urgenza.

Quanto alla portata di quell'obbligo, la giurisprudenza di legittimità si era attestata su una lettura restrittiva. Il fatto di non aver considerato le memorie non comportava, da solo, la nullità dell'accertamento, come affermato tra l'altro dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 4324 del 22 febbraio 2011, né il rifiuto dei rilievi svolti nelle osservazioni richiedeva una motivazione ad hoc nell'atto. Rivenendo sul tema nel 2026, la Corte di cassazione ha confermato che l'abrogato articolo 12, comma 7, contemplava un contraddittorio interno al procedimento, senza obbligare l'Amministrazione ad altre forme di interlocuzione anticipata quando essa volesse discostarsi dalle conclusioni del processo verbale, tanto nella qualificazione della fattispecie quanto nella determinazione della pretesa.

In quell'assetto, di fatto, il contribuente si confrontava con l'ufficio in un momento in cui vi erano solo rilievi. Erano proprio quei rilievi a essere riesaminati e, se del caso, tradotti in contestazioni; e i confini della pretesa venivano tracciati unicamente con l'accertamento vero e proprio.

PERCHÉ CON L'ARTICOLO 6-BIS LO SCENARIO CAMBIA

Il contraddittorio odierno è costruito in modo differente. Lo schema di atto non equivale a un verbale meramente descrittivo: è la bozza di un accertamento, corredata di una motivazione che circoscrive con esattezza il tema del confronto con il contribuente. Ne consegue che il contribuente non risponde a rilievi generici, bensì a una contestazione già definita, completa della qualificazione giuridica e della quantificazione.

È qui che si annida il problema. Si immagini che lo schema di atto neghi un costo giudicandolo privo di inerenza e non documentato. Il contribuente deposita le memorie e, dopo il confronto, l'ufficio notifica un accertamento che disconosce quello stesso costo, ma su un presupposto diverso: non più il difetto di inerenza, bensì la competenza economica, ossia l'attribuzione del costo a un periodo d'imposta errato. Da questa seconda contestazione il contribuente non ha potuto difendersi in alcun momento, perché nello schema non figurava.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI VICENZA

Su questo terreno si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza con la sentenza n. 76/1/26, depositata il 4 febbraio 2026, dichiarando invalido l'avviso di accertamento le cui contestazioni si discostano da quelle dello schema di atto che lo aveva anticipato, per lesione del principio del contraddittorio sancito dall'articolo 6-bis.

In questa prospettiva, qualora nel corso del contraddittorio affiorino contestazioni nuove, oppure una contestazione già enunciata venga riqualificata o alterata in modo sostanziale, l'ufficio è tenuto a redigere un nuovo schema di atto che metta il contribuente in condizione di controdedurre sui rilievi differenti. Diversamente, il contraddittorio non risulta informato ed effettivo, giacché la difesa è stata svolta su una contestazione che non coincide con quella poi trasfusa nell'atto.

Tale esito si mostra in linea con lo scopo del nuovo istituto, cioè assicurare un confronto generalizzato e obbligatorio tra le parti sull'intera pretesa, non su singoli frammenti di essa. Occorre nondimeno tenere presente che si è di fronte a una pronuncia di merito di primo grado: non equivale a un indirizzo consolidato e nei gradi successivi, o presso altre corti, la questione potrebbe ricevere una soluzione differente. Per questo la posizione va assunta con la cautela che si addice a una materia ancora in movimento.

COSA DEVONO CONTROLLARE IMPRESE E PROFESSIONISTI

Sul versante operativo, dalla sentenza discendono due indicazioni. Per l'ufficio, ogni volta che a valle del contraddittorio la contestazione muta natura, la via più prudente è rifare lo schema di atto e far ripartire il termine per le osservazioni, invece di collocare il rilievo nuovo direttamente nell'avviso.

Per il contribuente, alla ricezione dell'avviso di accertamento deve seguire un raffronto minuzioso con lo schema di atto ottenuto in precedenza. Se l'atto conclusivo nega la medesima deduzione per un motivo diverso, aggiunge un rilievo assente nello schema o cambia in misura sostanziale la quantificazione, l'omessa notifica di un nuovo schema può trasformarsi in un motivo di ricorso per violazione dell'articolo 6-bis. Il controllo attiene alla sostanza della contestazione e non al solo importo: un costo prima negato per carenza di inerenza e poi negato per competenza costituisce, sul piano difensivo, una contestazione nuova.

DOMANDE FREQUENTI

CHE COS'È LO SCHEMA DI ATTO NEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO?

È la bozza motivata dell'accertamento che l'ufficio trasmette prima di adottare l'atto impugnabile. Delimita le contestazioni su cui il contribuente può difendersi e deve lasciare un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare osservazioni e chiedere accesso al fascicolo.

L'UFFICIO PUÒ CAMBIARE LA MOTIVAZIONE DOPO LE OSSERVAZIONI?

Secondo la Corte tributaria di primo grado di Vicenza, contestazioni nuove o sostanzialmente mutate richiedono un nuovo schema che consenta al contribuente di difendersi. Senza quel passaggio, l'accertamento può essere invalido per violazione del contraddittorio. È una pronuncia di primo grado, non un orientamento consolidato.

CHE COSA BISOGNA CONFRONTARE QUANDO ARRIVA L'ACCERTAMENTO DEFINITIVO?

Occorre confrontare lo schema ricevuto, le osservazioni presentate e la motivazione dell'avviso definitivo. Il controllo riguarda nuove contestazioni, riqualificazioni sostanziali e variazioni della quantificazione: negare un costo prima per inerenza e poi per competenza cambia il tema su cui si esercita la difesa.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/schema-di-atto-accertamento-motivazione-contraddittorio/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

14 MIN LETTURA 16/11/2026

Autodichiarazione aiuti di Stato: l'errore di compilazione è violazione formale

Per la CGT di Milano un errore nell'autodichiarazione sugli aiuti di Stato Covid non rende inesistente il credito se i requisiti sostanziali ci sono. A partire dalla seconda metà del 2024 l'Agenzia delle Entrate muove a varie società contestazioni sugli aiuti di Stato legati al Covid, soprattutto sui crediti IRAP, ogni volta che l'autodichiarazione sul rispetto dei limiti europei contiene errori, magari soltanto di compilazione. L'ufficio punta a farli qualificare come crediti inesistenti, con recupero integrale e sanzione del 70%. Con la sentenza n. 2409/6/2026 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha annullato un atto di recupero di 192.171 euro: non aver selezionato una casella dell'autodichiarazione costituisce una violazione formale, dato che i requisiti sostanziali dell'aiuto e il massimale di 1.800.000 euro risultavano rispettati.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Sanzioni.

Norme chiave
D.Lgs. 74/2000, art. 1, comma 1, lett. g-quater e g-quinquies · D.Lgs. 87/2024, art. 1 · D.L. 41/2021, art. 1, commi 13–17 · D.M. 11 dicembre 2021, artt. 3 e 4 · D.Lgs. 472/1997, art. 6, comma 5-bis · Legge 212/2000, art. 10 · Atto di indirizzo MEF 1° luglio 2025.

Destinatari
Imprese e gruppi che hanno fruito di aiuti Covid, responsabili fiscali e difensori destinatari di contestazioni.

Punto pratico
Raccogli autodichiarazione, dati del Registro nazionale e prospetto degli aiuti per impresa unica; prova requisiti e rispetto dei massimali delle sezioni 3.1 e 3.12, quantifica eventuali eccedenze e verifica subito i sessanta giorni per impugnare il recupero.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Questa lettura è sostenuta dalla riforma del sistema sanzionatorio (decreto legislativo n.
- 💡 **Impatto operativo:** Pesa molto la differenza fra credito inesistente e credito non spettante: ne dipendono i termini concessi all'ufficio per agire, la misura delle sanzioni e la rilevanza penale.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: L'ufficio punta a farli qualificare come crediti inesistenti, con recupero integrale e sanzione del 70%.

A partire dalla seconda metà del 2024 l'Agenzia delle Entrate muove a varie società contestazioni sugli aiuti di Stato legati al Covid, soprattutto sui crediti IRAP, ogni volta che l'autodichiarazione sul rispetto dei limiti europei contiene errori, magari soltanto di compilazione. L'ufficio punta a farli qualificare come crediti inesistenti, con recupero integrale e sanzione del 70%. Con la sentenza n. 2409/6/2026 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha annullato un atto di recupero di 192.171 euro: non aver selezionato una casella dell'autodichiarazione costituisce una violazione formale, dato che i requisiti sostanziali dell'aiuto e il massimale di 1.800.000 euro risultavano rispettati. Pesa molto la differenza fra credito inesistente e credito non spettante: ne dipendono i termini concessi all'ufficio per agire, la misura delle sanzioni e la rilevanza penale. Questa lettura è sostenuta dalla riforma del sistema sanzionatorio (decreto legislativo n. 87/2024) e dall'Atto di indirizzo del Ministero dell'economia del 1° luglio 2025, ma i controlli vanno in senso contrario. La pronuncia è di primo grado e l'Agenzia può impugnarla.

IL NODO: CREDITO INESISTENTE O NON SPETTANTE

Per comprendere la vicenda occorre muovere da una distinzione che pare tecnica ma che si ripercuote sul portafoglio. Il credito d'imposta può essere impiegato in compensazione nel modello F24. Qualora l'ufficio lo contesti, le conseguenze discendono dalla qualifica che gli viene attribuita. Dopo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 34419/2023), la legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023, articolo 20) ha richiesto una separazione normativa più netta, realizzata con l'articolo 1 del decreto legislativo n. 87/2024, che ha introdotto nel decreto legislativo n. 74/2000 le lettere g-quater) e g-quinquies) dell'articolo 1, comma 1.

Un credito è inesistente quando gli mancano, del tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi che la normativa di riferimento indica in modo specifico, oppure quando tali requisiti sono stati rappresentati in modo fraudolento. Sono invece non spettanti i crediti utilizzati in modi diversi da quelli previsti o oltre la misura stabilita (limitatamente all'eccedenza), quelli che, pur in presenza dei requisiti, difettano di altri elementi richiesti, e quelli usati senza gli adempimenti amministrativi previsti espressamente a pena di decadenza. In ogni ipotesi di non spettanza

l'attività agevolata è stata effettivamente svolta, e perciò il credito non può dirsi inesistente.

QUALIFICA	SANZIONE	RIFERIMENTO
Credito inesistente	70% del credito	Art. 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997
Credito non spettante	25% del credito	Art. 13, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997
Adempimento strumentale non previsto a pena di decadenza, rimosso entro la dichiarazione annuale dell'anno di commissione	250 euro fissi	Art. 13, comma 4-ter, D.Lgs. 471/1997

Il discrimine incide anche sui termini di decadenza dell'azione di recupero e sul piano penale, dove la compensazione indebita di crediti inesistenti è sanzionata con maggior rigore rispetto a quella di crediti non spettanti. Ecco perché far diventare inesistenza un errore di compilazione produce effetti sproporzionati.

ATTO DI INDIRIZZO: COSA HA CHIARITO IL MEF

Secondo l'Atto di indirizzo del Ministero dell'economia del 1° luglio 2025, la nuova definizione di inesistenza ha cancellato il precedente inciso sulla possibilità di riscontrare il credito attraverso i controlli automatizzati e formali (articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972). Dunque l'inesistenza concerne soltanto i crediti privi dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, anche quando la mancanza venga alla luce in un controllo automatizzato o formale.

Ne discendono due criteri pratici. Il primo: per aversi inesistenza deve mancare un requisito costitutivo, ossia un elemento che la norma esige perché il credito nasca, legato al soggetto, all'oggetto o a specifici obblighi di fare o non fare. Il secondo: se un adempimento puramente formale, non elevato a elemento essenziale e non previsto a pena di decadenza, viene omesso o eseguito in modo irregolare, l'esistenza del credito non ne risente. Quando il contribuente prova il proprio diritto sostanziale, la violazione non è punibile ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 472/1997, che esclude la punibilità delle violazioni prive di effetti pregiudizievoli sul controllo e senza incidenza su base imponibile, imposta e versamento.

IL CONTESTO: TEMPORARY FRAMEWORK E AUTODICHIARAZIONE

Con il Temporary Framework la Commissione europea, nel periodo dell'emergenza Covid, ha dichiarato compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato concessi a determinate condizioni, fra cui il rispetto dei massimali riferiti a ciascuna impresa unica. Con impresa unica si designa il gruppo di società collegate che, per gli aiuti, valgono come un unico beneficiario.

Il decreto ministeriale 11 dicembre 2021, che attua il regime "ombrello" dell'articolo 1, commi 13-17, del decreto-legge n. 41/2021, permette di fruire di alcune misure entro i massimali della Sezione 3.1 (800.000 euro per impresa unica fino al 27 gennaio 2021, 1.800.000 euro dopo tale data) e della Sezione 3.12, riguardante i costi fissi non coperti, a condizioni più rigorose. Il suo articolo 3 obbliga il beneficiario a rendere un'autodichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Dalla seconda metà del 2024, le Direzioni provinciali dell'Agenzia hanno domandato chiarimenti a società appartenenti a imprese uniche, segnalando che alcuni aiuti non potevano essere registrati nel Registro nazionale degli aiuti, poiché il massimale della Sezione 3.1 sembrava esaurito. L'inesistenza è stata addebitata anche a chi, per cautela, aveva inserito gli aiuti nella Sezione 3.1 data la difficoltà di calcolare i costi fissi non coperti, benché fosse evidente che sarebbero rientrati nella 3.12. L'Amministrazione esclude, inoltre, che l'autodichiarazione si possa correggere: secondo le FAQ del 17 novembre 2022 la correzione era ammessa solo tramite una nuova autodichiarazione entro il 30 novembre 2022. Né la norma né il provvedimento del 25 ottobre 2022 (prot. n. 398976/2022), con cui sono stati approvati modello e istruzioni, regolano gli effetti di una compilazione errata.

IL CASO: LA SENTENZA DELLA CGT DI MILANO

L'atto di recupero oggetto del giudizio si riferiva al 2022 e seguiva un questionario del 2025 (articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020). L'ufficio sosteneva l'inesistenza di un credito di 192.171 euro, formato dal saldo IRAP 2019 e dalla prima rata dell'acconto IRAP 2020, applicando sanzioni di identico importo. La contestazione muoveva dalla mancata selezione di una casella dell'autodichiarazione, concernente il non superamento dei limiti (quadro B), omissione imputata alla società ricorrente e a un'altra società del gruppo. Le restanti società dell'impresa unica avevano compilato correttamente, provando il rispetto del massimale di 1.800.000 euro.

Il ricorso è stato accolto dalla Corte, che, anche richiamando la giurisprudenza nazionale ed europea, ha separato le violazioni sostanziali, incidenti sui presupposti costitutivi del beneficio, da quelle formali, le quali, in assenza di danno per l'Erario e di indebito vantaggio, non possono comportare la perdita integrale dell'agevolazione. L'autodichiarazione ha una natura informativa: serve ai controlli ma non influisce sulla spettanza. Nella fattispecie la società aveva peraltro già fornito le informazioni da cui si ricavava il possesso dei requisiti.

Il collegio ha dato rilievo pure all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 11 dicembre 2021. Quando un aiuto eccede il massimale, l'eccedenza va restituita spontaneamente con gli interessi; altrimenti viene detratta dagli aiuti successivi, e va riversata solo se manca capienza. Su questa base la Corte ha dedotto la

riallocazione automatica degli aiuti entro i massimali più alti e il carattere residuale del riversamento: può essere recuperata solo l'eventuale eccedenza oltre i limiti maggiorati, mentre resta esclusa la richiesta di restituzione integrale se manca un superamento effettivo e provato.

PERCHÉ FORMALE: IL BENEFICIO ERA SPETTANTE

L'argomentazione poggia su una premessa: la violazione è formale perché, nel concreto, il beneficio era dovuto. Secondo l'accertamento della Corte, la società, in quanto impresa unica, non superava 250 milioni di euro di ricavi, aveva fatto registrare gli aiuti nel Registro nazionale e non aveva mai oltrepassato il massimale di 1.800.000 euro. L'Agenzia, per di più, non metteva in discussione la sostanza della fruizione, ma solo un'irregolarità di compilazione.

Se i presupposti sostanziali sussistono e nessuno li contesta, l'omissione non intacca la spettanza, non genera indebito vantaggio né danno per l'Erario e non ostacola i controlli: questi, anzi, sono stati effettuati e hanno portato a una richiesta di informazioni, cui la società ha dato risposta. Per i commentatori l'ufficio ragiona all'inverso: muove dalla forma per negare la sostanza, mentre è la concreta spettanza del credito a rendere formale la violazione.

I criteri della riforma avvalorano questa interpretazione. Fra i requisiti oggettivi e soggettivi dell'aiuto non figura la corretta compilazione dell'autodichiarazione, né la disciplina di riferimento la richiede a pena di decadenza. Gli "obblighi di fare o non fare" che l'Atto di indirizzo qualifica come elementi essenziali per il sorgere del credito sono quelli che concorrono al fatto generatore dell'agevolazione, come l'operazione o la qualità soggettiva, e non una dichiarazione resa per controllare un aiuto già fruito. Il termine del 30 novembre 2022 emerge soltanto dalle FAQ dell'Agenzia: una decadenza implicita violerebbe il principio di legalità dell'articolo 23 della Costituzione, richiamato dalla stessa Corte. Per la stessa ragione l'errore non rientra nemmeno fra i casi di non spettanza.

PROFILI EUROPEI: MASSIMALI E SUPERAMENTO

Anche rispetto al quadro europeo la sentenza appare coerente. In base al Temporary Framework, la compatibilità degli aiuti discende dall'osservanza dei massimali per impresa unica e non dalla forma dell'autodichiarazione, che è stata prevista dal legislatore nazionale. L'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 41/2021 dispone che le imprese presentino un'autodichiarazione sul possesso delle condizioni della Sezione 3.1, mentre il comma 15 la prevede per la Sezione 3.12. L'autodichiarazione costituisce dunque un mezzo di controllo successivo su un requisito già fissato dal diritto europeo, e non il requisito in sé.

Risulta coerente anche l'effetto del superamento dei massimali. L'articolo 4 del decreto ministeriale contempla la restituzione volontaria dell'eccedenza con gli interessi di recupero (regolamento CE n. 794/2004), e la risoluzione n. 35/E del 2022 ha istituito i codici tributo per il relativo versamento. Vale lo stesso per gli aiuti de minimis: in caso di superamento del tetto, per i commentatori non si può eccepire l'inesistenza e, al massimo, va restituita l'eccedenza. L'articolo 10, comma 4, del decreto ministeriale n. 115/2017 lega all'impossibilità di registrare l'aiuto per superamento del limite l'illegittimità della fruizione, non l'inesistenza, e la lettera g-quinquies) definisce non spettante il credito fruito oltre la misura stabilita, per la relativa eccedenza.

Un'impostazione analoga si ritrova nel regolamento (UE) 2023/2831 e, in precedenza, nel regolamento n. 1407/2013, che considerano il superamento del massimale una questione relativa ai nuovi aiuti, i quali non godono dell'esenzione dalla notifica: tocca la compatibilità, non l'esistenza del credito. Il massimale ha poi natura quantitativa: gli aiuti che restano al di sotto non incidono sugli scambi né falsano la concorrenza, come ricordato dalla Corte di giustizia (causa C-608/19, INAIL) e ripreso dalla Cassazione (sentenza n. 32370/2025). Tali riferimenti derivano dalla fonte e non sono stati controllati in modo autonomo.

STRUMENTI ESISTENTI: STATUTO DEL CONTRIBUENTE E SANZIONI

Dal punto di vista normativo, i mezzi per trattare l'errore di compilazione come violazione formale sono già disponibili. L'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000) informa i rapporti fra contribuente e Amministrazione ai principi di collaborazione e buona fede e preclude le sanzioni se la violazione si risolve in una mera violazione formale priva di debito d'imposta. L'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 472/1997 orienta la disciplina sanzionatoria ai principi di proporzionalità e offensività, mentre l'articolo 6, comma 5-bis, esclude la punibilità delle violazioni che non recano pregiudizio al controllo e non incidono su base imponibile, imposta e versamento.

La riforma ha inoltre approntato uno strumento dedicato: la sanzione fissa di 250 euro prevista dall'articolo 13, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 471/1997, per gli adempimenti strumentali rimossi entro la dichiarazione annuale. Nel caso delle autodichiarazioni Covid, tuttavia, la possibilità è venuta meno, poiché le FAQ fissavano al 30 novembre 2022 il termine per correggere.

EFFETTI PRATICI: COSA FARE SE ARRIVA LA CONTESTAZIONE

Per le imprese destinatarie di un questionario o di un atto di recupero, la sentenza fornisce un'indicazione difensiva e non una garanzia. La Corte di primo grado di Milano non obbliga gli altri giudici e l'Agenzia delle Entrate potrebbe proporre appello. Si suggerisce una difesa fondata sulla prova documentale dei requisiti sostanziali: ricavi dell'impresa unica, iscrizione degli aiuti nel Registro nazionale, osservanza dei massimali della Sezione 3.1 o 3.12.

Conviene quindi ricostruire come gli aiuti siano stati distribuiti fra le sezioni, giacché una collocazione prudenziale nella 3.1 anziché nella 3.12 lascia intatto il diritto all'aiuto, e accertare l'eventuale eccedenza rispetto ai massimali: in tal caso il rischio non sta nell'inesistenza del credito, bensì nella restituzione della sola quota eccedente con gli interessi. Occorre infine vigilare sul rispetto dei termini per impugnare l'atto, sessanta giorni dalla notifica, e scegliere la sede più idonea per far valere l'assenza di sanzioni.

PROSPETTIVE: SERVE UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE

Dato che l'Agenzia, come risulta dalle FAQ del 17 novembre 2022, pare orientata in senso opposto, i commentatori giudicano necessaria una norma che riporti queste irregolarità sotto l'articolo 6 del decreto legislativo n. 472/1997 o sotto l'articolo 10 della legge n. 212/2000. Già con la prossima legge di bilancio si auspica una disposizione che precluda il recupero del credito, quando ne sia provata la spettanza, e le relative sanzioni, e che permetta di sanare l'irregolarità, ad esempio l'errata indicazione della Sezione 3.1 al posto della 3.12, anche a controlli già avviati.

Nel frattempo la sentenza milanese rappresenta un primo argine, non una regola generale. La certezza del diritto e il legittimo affidamento di chi ha operato in un contesto emergenziale, di prima applicazione della disciplina, impongono di non far diventare un errore compilativo l'inesistenza del credito, con gravi conseguenze amministrative e penali.

DOMANDE FREQUENTI

UN ERRORE NELL'AUTODICHIARAZIONE RENDE INESISTENTE L'AIUTO DI STATO?

Secondo la sentenza di primo grado della Corte tributaria di Milano, una casella non selezionata non rende inesistente il credito quando l'impresa dimostra i requisiti sostanziali e il rispetto dei massimali. La decisione è impugnabile e non vincola gli altri giudici.

QUALI PROVE SERVONO PER CONTESTARE IL RECUPERO DEGLI AIUTI COVID?

Occorre ricostruire i ricavi dell'impresa unica, l'iscrizione degli aiuti nel Registro nazionale e il rispetto dei massimali delle sezioni 3.1 e 3.12. È utile documentare la distribuzione degli aiuti fra le sezioni e quantificare un'eventuale eccedenza, rispettando i termini di ricorso.

LA SENTENZA DI MILANO GARANTISCE L'ANNULLAMENTO DI OGNI RECUPERO?

No. La pronuncia di primo grado offre un argomento difensivo fondato sulla concreta spettanza dell'aiuto, ma l'Agenzia può impugnarla e gli altri giudici possono decidere diversamente. La difesa richiede prove documentali dei requisiti sostanziali e attenzione ai sessanta giorni per impugnare l'atto.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/autodichiarazione-aiuti-di-stato-errore-formale/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

7 MIN LETTURA 16/11/2026

Accertamento alla società: l'amministratore non può fare ricorso in proprio

Se l'avviso di accertamento è intestato solo alla società, la persona fisica che lo riceve non può impugnarlo in proprio, ricorda la Cassazione. Può succedere che l'Agenzia delle Entrate faccia recapitare un avviso di accertamento a una persona fisica, ad esempio all'amministratore o a chi si ritiene lo sia di fatto, benché l'atto sia indirizzato unicamente alla società. Stando all'ordinanza della Corte di cassazione n. 26404 del 7 ottobre 2026, riportata dalla fonte e non controllata in modo autonomo sul testo, tale persona non ha titolo per impugnare l'atto in proprio, nemmeno per negare la qualifica di amministratore di fatto che ha determinato la notifica.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Processo tributario.

Norme chiave
D.P.R. 602/1973, art. 36 · Codice di procedura civile, art. 100 · D.P.R. 600/1973, art. 62.

Destinatari
Amministratori, liquidatori e soci di società, rappresentanti legali e difensori tributari.

Punto pratico
Verifica a chi è rivolta la pretesa e chi può rappresentare la società; se l'accertamento riguarda solo l'ente, predisponi il ricorso in suo nome entro il termine. Contesta personalmente soltanto un distinto atto che accerti una tua responsabilità.

IN SINTESI I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI

- 📌 **Cosa cambia:** Se l'avviso di accertamento è intestato solo alla società, la persona fisica che lo riceve non può impugnarlo in proprio, ricorda la Cassazione.
- 💡 **Impatto operativo:** Impugnare in proprio comporta due possibili conseguenze negative: l'inammissibilità e, soprattutto, la definitività dell'accertamento della società, qualora nessuno lo contesti per suo conto entro i termini.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Non esiste infatti alcuna pretesa tributaria nei suoi confronti, né in via solidale né a titolo di sanzione.

Può succedere che l'Agenzia delle Entrate faccia recapitare un avviso di accertamento a una persona fisica, ad esempio all'amministratore o a chi si ritiene lo sia di fatto, benché l'atto sia indirizzato unicamente alla società. Stando all'ordinanza della Corte di cassazione n. 26404 del 7 ottobre 2026, riportata dalla fonte e non controllata in modo autonomo sul testo, tale persona non ha titolo per impugnare l'atto in proprio, nemmeno per negare la qualifica di amministratore di fatto che ha determinato la notifica. Non esiste infatti alcuna pretesa tributaria nei suoi confronti, né in via solidale né a titolo di sanzione. La responsabilità personale di amministratori, liquidatori e soci, prevista dall'articolo 36 del D.P.R. n. 602/1973, sorge soltanto da un apposito atto motivato dell'ufficio, contro il quale si può ricorrere davanti al giudice tributario. Impugnare in proprio comporta due possibili conseguenze negative: l'inammissibilità e, soprattutto, la definitività dell'accertamento della società, qualora nessuno lo contesti per suo conto entro i termini.

LA REGOLA: QUANDO LA PERSONA FISICA HA TITOLO PER RICORRERE

Per impugnare un atto occorre un interesse concreto, ossia essere i destinatari di una pretesa in esso contenuta. Nel processo tributario tale requisito prende il nome di legittimazione ad agire, e il giudice lo accerta osservando in quale veste il ricorrente ha proposto l'impugnazione e se, con quella veste, poteva farlo.

Secondo la Cassazione, la persona fisica che si veda notificare un atto impositivo privo di qualunque pretesa a suo carico, anche solo solidale o sanzionatoria, perché intestato e rivolto soltanto a una società, non è in grado di impugnarlo in proprio. Il principio resta valido anche quando il ricorso mira a negare la qualità di amministratore di fatto e il potere di rappresentare la società, sulla cui base la notifica le è stata indirizzata. Aver ricevuto l'atto non fa del destinatario della notifica il soggetto su cui grava la pretesa.

ARTICOLO 36: QUANDO AMMINISTRATORI E SOCI RISPONDONO

Per comprendere la ragione di una distinzione così netta bisogna richiamare il contenuto dell'articolo 36 del D.P.R. n. 602/1973. La disposizione disciplina la responsabilità personale di liquidatori, amministratori e soci per le imposte dovute dalla società, in tre ipotesi principali.

SOGGETTO	QUANDO RISPONDE	ENTRO QUALI LIMITI
Liquidatori (o amministratori, in mancanza di nomina dei liquidatori)	Se nel corso della liquidazione hanno attribuito beni ai soci senza aver prima saldato i debiti tributari, oppure hanno pagato debiti di grado inferiore rispetto a quelli fiscali	Imposte dovute dalla società per il periodo di liquidazione e per gli anni antecedenti
Soci	Se hanno percepito denaro o beni della società negli ultimi due periodi d'imposta anteriori alla messa in liquidazione o nel corso della stessa	Nei limiti del valore di quanto percepito
Amministratori	Se negli ultimi due periodi d'imposta antecedenti alla liquidazione hanno posto in essere operazioni di dismissione del patrimonio o nascosto attività sociali	Con la medesima responsabilità stabilita per i soci

Si tratta di responsabilità proprie di tali soggetti, separate da quella della società: l'ufficio è tenuto ad accertarle a parte, con un atto motivato notificato all'interessato. Soltanto quell'atto può essere impugnato da amministratore, liquidatore o socio a tutela del proprio interesse personale.

IL COLLEGAMENTO: PERCHÉ LA NOTIFICA ALLA SOCIETÀ NON È SUFFICIENTE

Da ciò deriva un principio che la Cassazione ribadisce con nettezza. La responsabilità personale non discende in maniera riflessa o indiretta dal semplice fatto che l'accertamento sia stato notificato alla società: occorre un atto motivato diretto alla persona, come stabilisce l'articolo 36. Se manca, non vi è alcuna pretesa impositiva a suo carico e, di conseguenza, nessuna legittimazione a impugnare in proprio l'atto della società.

La Corte precisa inoltre che il giudice può rilevare la questione d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, e che essa precede ogni esame del merito della controversia. Ne segue che, anche se nessuna parte la solleva, il giudice può farlo, e il ricorso è dichiarato inammissibile senza alcuna discussione sulla fondatezza della pretesa fiscale.

UN PRECEDENTE RECENTE: L'AMMINISTRATORE DI FATTO

Il principio non costituisce un caso isolato. In base ai commenti apparsi su riviste di settore, la Cassazione si era già pronunciata in tal senso con l'ordinanza n. 25997 del 30 settembre 2026, relativa all'amministratore di fatto di una srl: l'avviso intestato solo alla società e notificato di persona a quel soggetto non gli conferisce la legittimazione a impugnarlo, poiché il ricorrente deve essere il destinatario della pretesa tributaria. In quella vicenda la Corte ha riscontrato pure l'assenza di interesse ad agire (articolo 100 del codice di procedura civile) e ha rammentato che la rappresentanza della società appartiene agli amministratori formalmente investiti del relativo potere, fatti salvi i presupposti residuali dell'articolo 62 del D.P.R. n. 600/1973. La sentenza di merito è stata cassata senza rinvio e il ricorso originario dichiarato inammissibile.

L'accordo tra le due decisioni, che i commenti descrivono come distinte, rende più solido il messaggio pratico, ma i riferimenti devono essere riscontrati sul testo delle ordinanze prima di essere richiamati in un atto.

IL RISCHIO CONCRETO: ATTO DEFINITIVO E INAMMISSIBILITÀ

Il nodo critico è di natura operativa. Se la persona fisica propone ricorso in proprio contro un atto che produce effetti soltanto nei confronti della società, si espone a un duplice rischio. Il primo è l'inammissibilità, per difetto di interesse ad agire e di legittimazione. Il secondo, di gran lunga più serio, è che l'accertamento a carico della società divenga definitivo, dato che nessuno l'ha impugnato in modo valido in nome dell'ente.

I termini per ricorrere sono ristretti, in genere sessanta giorni dalla notifica, e una volta decorsi non si possono recuperare. Dopo la loro scadenza, le riprese fiscali operate verso la società non sono più contestabili, con le relative conseguenze sul piano della riscossione. Se poi l'ufficio notificasse in un secondo momento un atto ex articolo 36 alla persona fisica, questa potrebbe trovarsi davanti a un accertamento societario ormai consolidato, quando all'origine avrebbe potuto opporsi a nome della società.

INDICAZIONI PRATICHE: COME COMPORTARSI DOPO LA NOTIFICA

Alla luce dell'indirizzo della Corte, è fondamentale stabilire con esattezza la veste in cui si impugna. Chi riceve un avviso intestato alla società dovrebbe attenersi ad alcuni passaggi.

- Controllare a chi sia intestato l'atto e se contenga una pretesa, anche solidale o sanzionatoria, verso la persona fisica.
- Se l'atto concerne solo la società, accertarsi che il ricorso sia presentato dalla società, per mezzo del suo rappresentante legale, nel termine previsto.
- Se la persona nega di essere amministratore di fatto, evitare di porre tale contestazione come unico motivo di un ricorso personale, giacché la Cassazione lo giudica inammissibile.
- Se in seguito giunge un atto motivato ai sensi dell'articolo 36, impugnarlo come atto personale, facendo valere tanto i vizi propri quanto, ove ammessi, quelli inerenti all'accertamento societario.

Ai professionisti si raccomanda di non lasciare il cliente persona fisica privo di un presidio sulla società: la difesa dell'ente e quella dell'amministratore percorrono strade diverse, ma vanno armonizzate già dalla prima notifica.

DOMANDE FREQUENTI

L'AMMINISTRATORE PUÒ IMPUGNARE IN PROPRIO UN ACCERTAMENTO DELLA SOCIETÀ?

Non può farlo se l'accertamento è intestato soltanto alla società e non contiene pretese personali, solidali o sanzionatorie nei suoi confronti. Ricevere la notifica non basta a conferirgli la legittimazione: il ricorso deve essere presentato dalla società attraverso chi ha il potere di rappresentarla.

QUANDO L'AMMINISTRATORE PUÒ CONTESTARE UNA PRETESA FISCALE PERSONALE?

La responsabilità personale disciplinata dall'articolo 36 del DPR 602/1973 richiede un distinto atto motivato, notificato all'interessato. Amministratore, liquidatore o socio possono impugnare quell'atto per tutelare il proprio interesse personale, separatamente dalla difesa contro l'accertamento intestato alla società.

CHE COSA SI RISCHIA PRESENTANDO IL RICORSO NELLA VESTE SBAGLIATA?

Il ricorso personale può essere dichiarato inammissibile senza esaminare il merito. Se nessuno impugna validamente l'accertamento in nome della società entro il termine, generalmente di sessanta giorni dalla notifica, la pretesa societaria diventa definitiva, con conseguenze anche sulla successiva riscossione.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/accertamento-alla-societa-ricorso-amministratore/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

LAVORO & PROFESSIONI

11 MIN LETTURA 16/11/2026

Visto di conformità: arriva Vi.diCo.Web per le comunicazioni dei professionisti

Vi.diCo.Web, visto di conformità: dall'11 gennaio 2027 sarà il canale unico per comunicazioni, variazioni e rinunce. Attivazione ancora da annunciare. Con il provvedimento del direttore prot. n. 259305/2026 del 22 settembre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha dato vita a un nuovo servizio telematico riservato ai professionisti intenzionati a esercitare la facoltà di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. Denominato "Vi.diCo.Web - Visto di conformità", il servizio sarà accessibile dall'area riservata del sito dell'Agenzia e riunirà tre adempimenti oggi affidati a procedure meno omogenee: la comunicazione preventiva necessaria per accedere alla facoltà di apporre il visto, le variazioni successive dei dati già trasmessi e l'eventuale rinuncia.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Professionisti.

Norme chiave
Provvedimento Agenzia delle Entrate 259305/2026 · D.M. 164/1999, artt. 21 e 22 · D.Lgs. 241/1997, artt. 35 e 39 · D.Lgs. 1/2024, art. 22.

Destinatari
Commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e responsabili CAF.

Punto pratico
Controllare polizza, iscrizione nell'elenco e dati delle strutture di trasmissione; segnalare le variazioni entro trenta giorni e verificare l'avviso di attivazione di Vi.diCo.Web prima del passaggio obbligatorio dell'11 gennaio 2027.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Vi.diCo.Web, visto di conformità: dall'11 gennaio 2027 sarà il canale unico per comunicazioni, variazioni e rinunce. Attivazione ancora da annunciare.
- 💡 **Impatto operativo:** L'attestazione è necessaria, fra l'altro, per compensare crediti d'imposta oltre certe soglie, per accedere ad alcuni rimborsi IVA e per trasmettere il modello 730 tramite un intermediario.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'omesso o tardivo adempimento in materia di Visto di conformità espone al disconoscimento del trattamento fiscale applicato e all'irrogazione delle relative sanzioni.

Con il provvedimento del direttore prot. n. 259305/2026 del 22 settembre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha dato vita a un nuovo servizio telematico riservato ai professionisti intenzionati a esercitare la facoltà di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. Denominato "Vi.diCo.Web - Visto di conformità", il servizio sarà accessibile dall'area riservata del sito dell'Agenzia e riunirà tre adempimenti oggi affidati a procedure meno omogenee: la comunicazione preventiva necessaria per accedere alla facoltà di apporre il visto, le variazioni successive dei dati già trasmessi e l'eventuale rinuncia. Sono coinvolti dalla novità i dottori commercialisti, gli esperti contabili, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti che la legge abilita, insieme ai responsabili dei centri di assistenza fiscale. Le regole sostanziali del visto di conformità restano invece quelle attuali: a cambiare è il modo in cui il rapporto con l'Agenzia viene gestito e tracciato, dato che dall'11 gennaio 2027 il nuovo canale diventerà l'unico ammesso.

COS'È IL VISTO: A COSA SERVE L'ATTESTAZIONE

Con il visto di conformità un professionista, oppure un centro di assistenza fiscale, attesta che quanto riportato in una dichiarazione fiscale trova riscontro nella documentazione e nelle scritture contabili del contribuente. L'attestazione è necessaria, fra l'altro, per compensare crediti d'imposta oltre certe soglie, per accedere ad alcuni rimborsi IVA e per trasmettere il modello 730 tramite un intermediario. A stabilire questa disciplina è l'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che indica chi può rilasciarlo: gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, e chi risulti iscritto, entro il 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti delle camere di commercio per la sottocategoria tributi.

La sola iscrizione all'albo non basta per esercitare questa facoltà in modo automatico: occorre anzitutto trasmettere una comunicazione preventiva, disciplinata dall'art. 21 del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, da inviare alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il proprio domicilio fiscale. Con questa comunicazione il professionista dichiara di possedere i requisiti richiesti e fornisce i dati della polizza assicurativa di responsabilità civile che la normativa obbliga a stipulare. Il massimale, stabilito dall'art. 22 del D.M. 164/1999, va rapportato al numero di visti rilasciati e non può comunque scendere sotto i tre milioni di euro. Se il professionista si avvale di strutture esterne per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, deve indicarle

nella stessa comunicazione. È esattamente questo adempimento, con tutte le sue evoluzioni successive, a trasferirsi sul nuovo canale con l'arrivo di Vi.diCo.Web.

IL NUOVO SERVIZIO: TRE ADEMPIMENTI IN UN'UNICA PROCEDURA

Finora la comunicazione preventiva, le relative integrazioni e la rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto hanno seguito procedure non uniformi da una Direzione regionale all'altra. Con Vi.diCo.Web l'Agenzia intende superare questa disomogeneità, mettendo a disposizione un'interfaccia unica che accompagna il professionista nella compilazione e nell'invio di ogni adempimento alla Direzione regionale competente.

Il servizio consentirà di inviare la comunicazione preventiva iniziale, comprensiva di tutte le informazioni e le dichiarazioni previste dall'art. 21 del D.M. 164/1999, con in allegato la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Qualora successivamente cambino i dati già comunicati, ad esempio a seguito del rinnovo della polizza assicurativa o della segnalazione di una nuova struttura di trasmissione, la variazione andrà comunicata attraverso lo stesso applicativo entro trenta giorni dal verificarsi del cambiamento. Chi invece decide di interrompere l'attività di rilascio del visto potrà presentare la rinuncia direttamente online, evitando comunicazioni cartacee o moduli differenti a seconda della Direzione.

Vi.diCo.Web certifica inoltre l'avvenuta protocollazione di ciascuna comunicazione da parte della Direzione regionale competente, riscontro che oggi è verificabile soltanto ricorrendo ai consueti canali di corrispondenza con l'ufficio.

LE FUNZIONI UTILI: MONITORAGGIO DELLE PRATICHE E VERIFICHE

La funzione di Vi.diCo.Web non si esaurisce nella ricezione delle comunicazioni. Come precisa il provvedimento, l'applicativo consentirà anche di monitorare lo stato di lavorazione di ogni pratica inviata, di rivedere le comunicazioni trasmesse in precedenza e di controllare la propria presenza nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità: lo stesso elenco già consultabile oggi da sostituti d'imposta e contribuenti per verificare l'abilitazione di chi li assiste.

Si accederà al servizio dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, autenticandosi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, oppure, laddove la normativa lo permetta, con le credenziali Entratel o Fisconline. Per gli studi costituiti in forma associata o societaria, ciò vuol dire poter delegare la gestione dell'adempimento con gli stessi strumenti già impiegati per gli altri servizi telematici dell'Agenzia, con minore necessità di alternare procedure cartacee e digitali.

PERCHÉ ORA: IL QUADRO DELLA DIGITALIZZAZIONE IN CORSO

Tra le fonti normative richiamate dal provvedimento figura espressamente l'art. 22 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, il cosiddetto decreto Adempimenti, che demanda al direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle regole tecniche per potenziare i servizi digitali rivolti a contribuenti e intermediari. Facendo leva su questa disposizione, negli ultimi due anni l'Agenzia ha già messo online diversi servizi destinati a soppiantare canali più datati, spesso ancorati a moduli cartacei o a procedure gestite a mano dalle singole Direzioni.

Nella motivazione del provvedimento, l'Agenzia indica come finalità la razionalizzazione dei flussi informativi e un miglior processo di acquisizione, gestione e trattamento delle comunicazioni sul visto di conformità, con l'obiettivo dichiarato di una maggiore efficienza amministrativa e di un'uniformità operativa tra le varie Direzioni regionali. Si tratta di un traguardo apprezzabile per un adempimento che, riguardando l'accesso a una funzione delicata come certificare dichiarazioni fiscali altrui, incide direttamente sull'affidabilità dei controlli successivi.

LA TEMPISTICA: AVVIO PROGRESSIVO E OBBLIGO A PARTIRE DAL 2027

Il nuovo servizio non entrerà in funzione immediatamente. Il provvedimento non fissa la data precisa in cui Vi.diCo.Web sarà effettivamente disponibile: l'Agenzia ha reso noto che l'attivazione sarà comunicata con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale. C'è invece già una data che segna il punto di non ritorno: dall'11 gennaio 2027 la comunicazione per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità, comprese variazioni ed eventuale rinuncia, dovrà passare esclusivamente da Vi.diCo.Web, senza altre possibilità.

Nella tabella che segue sono riassunti i passaggi principali di questa transizione, come emergono dal provvedimento e dalle comunicazioni dell'Agenzia.

DATA	EVENTO
22 settembre 2026	Provvedimento n. 259305/2026: nasce Vi.diCo.Web e vengono fissate le relative regole
Da comunicare	Avvio operativo del servizio, comunicato con apposito avviso sul sito dell'Agenzia
11 gennaio 2027	Vi.diCo.Web resta l'unico canale ammesso per comunicazione preventiva, variazioni e rinuncia

Nella fase intermedia, compresa tra l'attivazione del servizio e l'11 gennaio 2027, è plausibile che il nuovo canale telematico coesista con le modalità finora seguite, secondo le indicazioni che l'Agenzia dovrebbe fornire nell'avviso di attivazione. Chi deve ancora inviare la comunicazione preventiva, o ha variazioni ancora da segnalare, farebbe bene a tenere d'occhio le comunicazioni ufficiali dell'Agenzia nelle prossime settimane, così da non arrivare a ridosso della scadenza di

gennaio 2027 senza aver preso dimestichezza con la nuova procedura.

UN ADEMPIMENTO DELICATO: IL PESO DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Lungi dall'essere un mero adempimento formale, la comunicazione preventiva incide sulla regolarità dell'iscrizione del professionista nell'elenco degli abilitati e, di conseguenza, sulla validità dei visti che andrà a rilasciare. Un'omissione o un errore nei dati relativi alla polizza assicurativa, ad esempio, può ripercuotersi sulla copertura effettiva in caso di danni derivanti da un visto rilasciato scorrettamente. La normativa richiede infatti che la polizza copra per intero i danni subiti da clienti ed Erario, senza franchigie né scoperti, e che la copertura resti operante anche nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

Merita un richiamo, per completezza, un intervento recente e distinto da Vi.diCo.Web che riguarda la responsabilità del certificatore. Il decreto legislativo 148/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, ha inciso sull'art. 39 del D.Lgs. 241/1997 nella parte che disciplina le conseguenze di un visto di conformità infedele sul modello 730: il professionista o il CAF che lo appone deve versare all'Erario una somma pari al 30% della maggiore imposta accertata, a meno che l'errore non derivi da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente assistito. Lo stesso correttivo ha precisato che, limitatamente alla notifica di questa pretesa, è competente la Direzione provinciale del domicilio fiscale del contribuente controllato, non la Direzione regionale del professionista.

È una regola distinta rispetto a quella propria di Vi.diCo.Web. La comunicazione preventiva e le relative variazioni continuano infatti a essere indirizzate alla Direzione regionale del domicilio fiscale del professionista, come già avveniva. Solo l'eventuale contestazione di un visto infedele segue il diverso criterio introdotto dal correttivo. Sovrapporre i due piani, l'abilitazione a rilasciare il visto e la responsabilità per un visto errato, espone a errori procedurali meglio evitare fin d'ora.

NUMERAZIONE IN ARRIVO: COSA CAMBIA DAL 2027

Un'ultima notazione riguarda il destino della norma che oggi identifica i soggetti abilitati al visto. Il riordino delle disposizioni tributarie in testi unici, avviato in esecuzione della delega per la riforma fiscale, ha già condotto all'approvazione del decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, che riunisce in un testo unico degli adempimenti e dell'accertamento le norme oggi disperse in più provvedimenti, applicabile dal 1° gennaio 2027. Da quella data, l'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 241/1997, ossia la disposizione che oggi indica i professionisti abilitati al visto, dovrebbe trasferirsi nell'art. 81, comma 3, del nuovo testo unico. Il fatto che questa data sia vicina all'11 gennaio 2027, termine da cui Vi.diCo.Web diventa obbligatorio, riguarda unicamente la numerazione della norma: il contenuto della disciplina, requisiti e soggetti abilitati inclusi, non cambia per effetto di questo riordino, che ha natura ricognitiva e non sostanziale.

COSA FARE: LE VERIFICHE CONSIGLIATE AGLI STUDI

In attesa dell'avviso di attivazione, gli studi professionali abilitati al visto di conformità farebbero bene a verificare alcuni aspetti. In primo luogo conviene controllare che i dati già trasmessi alla propria Direzione regionale, in particolare quelli sulla polizza assicurativa, risultino aggiornati: chi ha in scadenza il rinnovo della copertura nelle prossime settimane sarà comunque tenuto a rispettare il termine di trenta giorni per segnalare la variazione, qualunque sia il canale utilizzato. Chi non ha ancora presentato la comunicazione preventiva, perché sta per avviare l'attività di rilascio del visto, dovrebbe informarsi sui tempi di attivazione di Vi.diCo.Web prima di procedere con le modalità attuali, in modo da non duplicare l'adempimento a ridosso del passaggio al nuovo canale.

Per gli studi che ricorrono a strutture esterne per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, infine, conviene già da ora verificare che i relativi dati siano corretti e coerenti con quanto risulta all'Agenzia: la nuova piattaforma renderà infatti più immediato il raffronto tra le informazioni dichiarate e quelle effettivamente impiegate nell'attività di assistenza fiscale. Tenere in ordine questi dati, sia oggi sia dopo l'11 gennaio 2027, resta la garanzia migliore contro future contestazioni sulla regolarità dell'abilitazione.

DOMANDE FREQUENTI

A COSA SERVIRÀ VI.DICO.WEB?

Vi.diCo.Web riunirà la comunicazione preventiva per apporre il visto di conformità, le variazioni dei dati già trasmessi e la rinuncia. Consentirà anche di verificare la protocollazione, seguire le pratiche e controllare la propria presenza nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati.

DA QUANDO SARÀ OBBLIGATORIO USARE VI.DICO.WEB?

Dall'11 gennaio 2027 Vi.diCo.Web sarà l'unico canale ammesso per comunicazione preventiva, variazioni e rinuncia al visto di conformità. Il provvedimento non fissa invece la data di attivazione operativa: l'Agenzia delle Entrate la comunicherà con un avviso sul proprio sito.

ENTRO QUANDO VANNO COMUNICATE LE VARIAZIONI DELLA POLIZZA?

Le variazioni dei dati già comunicati, compreso il rinnovo della polizza assicurativa, vanno segnalate entro trenta giorni dal cambiamento. Il termine resta fermo durante la transizione al nuovo servizio; gli studi devono controllare anche i dati delle strutture esterne utilizzate per trasmettere le dichiarazioni.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/vi-dico-web-visto-di-conformita-comunicazioni-professionisti/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?

Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.

RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 16/11/2026

Credito ZES unica sul leasing avviato prima della comunicazione

Spetta anche a chi, nei primi mesi del 2026, ha già firmato un contratto di leasing e preso in consegna il bene, ancora prima di poter inoltrare la comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, il credito d'imposta ZES unica. A stabilirlo è la risposta a interpello n. 169 del 3 settembre 2026. L'impresa temeva di infrangere il principio di incentivazione, la regola di origine europea secondo cui l'aiuto deve essere richiesto prima dell'avvio dei lavori. Per l'Agenzia il timore non è fondato: essendo un'agevolazione automatica, concessa sulla base di parametri oggettivi e priva di margini valutativi, il principio risulta rispettato quando il progetto parte dopo l'entrata in vigore della disciplina, senza che sia richiesto l'avvio dell'investimento successivamente all'invio del modello.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
ZES Unica.

Norme chiave
D.L. 124/2023, art. 16 · D.M. 17 maggio 2024 · Regolamento UE 651/2014, art. 6 · Provvedimento Agenzia delle Entrate 3882/2026 · Risposta Agenzia delle Entrate 169/2026.

Destinatari
Imprese con investimenti in leasing nelle aree della ZES unica e consulenti che curano il credito d'imposta.

Punto pratico
Concretamente, per gli investimenti realizzati in leasing è opportuno documentare con certezza la data di sottoscrizione del contratto, perché è a quella data che l'Agenzia fa riferimento per valutare il rispetto del principio di incentivazione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Spetta anche a chi, nei primi mesi del 2026, ha già firmato un contratto di leasing e preso in consegna il bene, ancora prima di poter inoltrare la comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, il credito d'imposta ZES unica.
- 💡 **Impatto operativo:** Il beneficio si rivolge alle imprese con unità produttive nel Mezzogiorno, estese dal 2026 anche a determinate zone di Umbria e Marche, e la sua validità è stata allungata fino al 2028.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: La comunicazione può quindi seguire l'impegno, purché sia trasmessa nei termini e sussistano gli altri presupposti.

Spetta anche a chi, nei primi mesi del 2026, ha già firmato un contratto di leasing e preso in consegna il bene, ancora prima di poter inoltrare la comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, il credito d'imposta ZES unica. A stabilirlo è la risposta a interpello n. 169 del 3 settembre 2026. L'impresa temeva di infrangere il principio di incentivazione, la regola di origine europea secondo cui l'aiuto deve essere richiesto prima dell'avvio dei lavori. Per l'Agenzia il timore non è fondato: essendo un'agevolazione automatica, concessa sulla base di parametri oggettivi e priva di margini valutativi, il principio risulta rispettato quando il progetto parte dopo l'entrata in vigore della disciplina, senza che sia richiesto l'avvio dell'investimento successivamente all'invio del modello. Determinante è invece la data del primo impegno vincolante sul piano giuridico: nella vicenda esaminata, la sottoscrizione del leasing a febbraio 2026, posteriore all'entrata in vigore delle regole dettate per gli investimenti dell'anno. Il beneficio si rivolge alle imprese con unità produttive nel Mezzogiorno, estese dal 2026 anche a determinate zone di Umbria e Marche, e la sua validità è stata allungata fino al 2028.

IL CHIARIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Un dubbio di calendario condiviso da numerose imprese del Mezzogiorno è al centro della risposta a interpello n. 169 del 2026. Per il 2026, il credito ZES unica presuppone l'invio della comunicazione preventiva entro una finestra temporale precisa, ma capita spesso che gli investimenti partano nei mesi iniziali dell'anno, quando quella finestra non è ancora aperta. Il quesito riguarda dunque se anticipare i tempi comprometta il diritto al beneficio.

La risposta dell'Agenzia è negativa: il credito resta riconoscibile anche quando l'investimento in leasing viene realizzato nei primi mesi del 2026, ossia prima che la comunicazione venga trasmessa. Il motivo va cercato nella natura stessa della misura, un'agevolazione fiscale riconosciuta secondo criteri oggettivi e non attraverso un vaglio discrezionale dell'amministrazione caso per caso. In questa logica, il principio di incentivazione stabilito dalla disciplina europea risulta soddisfatto quando il progetto parte dopo l'entrata in vigore della misura, indipendentemente dalla data in cui la comunicazione viene poi inoltrata.

IL CASO ESAMINATO

A presentare l'istanza è stata una società attiva nell'edilizia, sia privata sia pubblica, con una struttura produttiva collocata in un'area della ZES unica. Tra gennaio e febbraio 2026 l'impresa ha realizzato un investimento in un bene strumentale nuovo, acquisito tramite locazione finanziaria e destinato in modo stabile all'attività condotta nel territorio agevolato. Il contratto di leasing porta la data di febbraio 2026, mese in cui il bene è stato anche consegnato ed è passato nella disponibilità della società utilizzatrice.

L'obiettivo dell'impresa è ottenere il credito ZES unica relativo al 2026, ma il dubbio è che la sottoscrizione dell'accordo e l'ingresso del bene nella sua disponibilità, entrambi avvenuti prima dell'apertura della finestra dedicata alla comunicazione preventiva, possano precludere l'accesso al beneficio.

IL CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA IN BREVE

CHI PUÒ ACCEDERE E PER QUALI TERRITORI

Introdotto dall'articolo 16 del decreto legge n. 124 del 2023, il credito d'imposta ZES unica spetta alle imprese che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica. Riguarda i territori di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a cui si sono aggiunte dal 2026 le zone assistite di Umbria e Marche. Le modalità di accesso e di utilizzo sono state fissate dal decreto ministeriale del 17 maggio 2024. Pensato in origine per il solo 2024, il credito ha poi visto la propria validità estesa fino al 2028.

LE COMUNICAZIONI: PREVENTIVA E INTEGRATIVA

Due sono i passaggi richiesti dalla disciplina per gli investimenti del 2026. Va inviata dal 31 marzo al 30 maggio 2026 la **comunicazione preventiva**, che deve riportare sia le spese ammissibili già sostenute a partire dal 1° gennaio 2026 sia quelle che si conta di sostenere entro il 31 dicembre dello stesso anno. In un secondo momento, pena la perdita del beneficio, occorre trasmettere dal 3 al 17 gennaio 2027 la **comunicazione integrativa**, con la quale si attesta che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati.

IL NODO DEL PRINCIPIO DI INCENTIVAZIONE

CHE COSA CHIEDE LA NORMATIVA EUROPEA

All'origine del dubbio dell'impresa c'è l'articolo 6 del Regolamento UE n. 651 del 2014, noto come GBER, che elenca le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno e non soggette ad autorizzazione preventiva da parte della Commissione. È proprio questo articolo a fissare quando un aiuto produce un effetto di incentivazione: quando, cioè, spinge realmente verso un investimento che altrimenti non sarebbe stato realizzato, e non quando si limita a premiare decisioni già prese. Al medesimo principio rinvia il provvedimento dell'Agenzia n. 3882 del 30 gennaio 2026, che ammette al beneficio solo gli investimenti che lo rispettano.

Quando l'agevolazione consiste in uno sgravio fiscale, l'effetto di incentivazione sussiste in presenza di due condizioni congiunte: che la misura riconosca il diritto all'aiuto su base oggettiva, senza ulteriori valutazioni discrezionali da parte dello Stato, e che sia stata adottata ed entrata in vigore prima che i lavori del progetto avessero inizio, fatta eccezione per i regimi fiscali che subentrano a regimi precedenti già coperti dall'agevolazione.

QUANDO L'INVESTIMENTO SI CONSIDERA AVVIATO

Restano perciò fuori dal credito ZES unica i progetti che partono prima dell'entrata in vigore della misura. Per data di "avvio" si intende quella del primo impegno vincolante sul piano giuridico a ordinare i beni, oppure quella di un altro impegno che renda l'investimento irreversibile, considerando la prima delle due che si verifica. Non conta invece il momento in cui l'impresa notifica formalmente l'investimento all'amministrazione.

LA SOLUZIONE: CONTA LA DATA DEL PRIMO IMPEGNO VINCOLANTE

Sulla base di questi criteri, per l'Agenzia il principio di incentivazione risulta rispettato. Nella vicenda in esame, il primo impegno vincolante coincide con la stipula del leasing, avvenuta a febbraio 2026, quindi successivamente all'entrata in vigore della disciplina che regola gli investimenti del 2026. Il fatto che sia la firma del contratto sia la consegna del bene siano state anteriori alla comunicazione preventiva non costituisce un ostacolo. La società può dunque accedere al credito, a condizione che siano soddisfatti gli altri requisiti e che vengano trasmesse regolarmente, nei termini previsti, tanto la comunicazione preventiva quanto quella integrativa.

CHE COSA DEVONO FARE LE IMPRESE DELLA ZES

Va tenuta ferma la differenza fra il momento in cui l'investimento diventa irreversibile e quello in cui viene comunicato. Il primo non può precedere l'entrata in vigore della disciplina agevolativa relativa all'anno considerato; il secondo, invece, può collocarsi anche successivamente, purché rientri nella finestra stabilita per la comunicazione preventiva.

Concretamente, per gli investimenti realizzati in leasing è opportuno documentare con certezza la data di sottoscrizione del contratto, perché è a quella data che

l'Agenzia fa riferimento per valutare il rispetto del principio di incentivazione. Le imprese che nei primi mesi del 2026, dopo l'entrata in vigore delle regole per l'anno, hanno firmato contratti o assunto ordini vincolanti, non perdono il diritto al credito per il solo fatto di aver ricevuto il bene prima di poter trasmettere il modello. Devono comunque risultare rispettati tutti gli altri presupposti dell'agevolazione, a cominciare dalla destinazione stabile del bene alla struttura produttiva situata nell'area agevolata, oltre alle scadenze previste per le due comunicazioni.

DOMANDE FREQUENTI

IL LEASING FIRMATO PRIMA DELLA COMUNICAZIONE ESCLUDE IL CREDITO ZES UNICA?

No. Secondo il chiarimento dell'Agenzia riportato, firma del leasing e consegna del bene possono precedere la comunicazione preventiva. Il primo impegno giuridicamente vincolante deve però essere successivo all'entrata in vigore della disciplina agevolativa, e restano da rispettare gli altri requisiti e le comunicazioni previste.

QUALE DATA CONTA PER L'AVVIO DELL'INVESTIMENTO IN LEASING?

Conta la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni o di un altro impegno che renda irreversibile l'investimento, considerando quello che si verifica prima. Nel caso esaminato coincide con la sottoscrizione del leasing, da documentare con certezza.

PERCHÉ IL CREDITO ZES PUÒ AMMETTERE INVESTIMENTI ANTERIORI ALLA DOMANDA?

La misura è un aiuto fiscale automatico riconosciuto secondo criteri oggettivi, senza valutazioni discrezionali. Il principio di incentivazione è rispettato quando la disciplina è già in vigore prima dell'avvio del progetto. La comunicazione può quindi seguire l'impegno, purché sia trasmessa nei termini e sussistano gli altri presupposti.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/credito-zes-unica-leasing-avviato-prima-della-comunicazione-preventiva/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

STUDIO SABATINO PIZZANO

DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA SOSTENIBILITÀ

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

> *«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»*

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

📍 **SEDE DI AVELLINO**
C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

📍 **SEDE DI VENTICANO**
Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

✉️ **Email:** info@studiopizzano.it
🌐 **Web:** www.studiopizzano.it
📋 **Partita IVA:** IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

📰 **Il Quotidiano Fiscale:** Sintesi rassegna mattutina.
📚 **La Settimana Fiscale:** Dossier e analisi in PDF del sabato.
🎥 **Blog & Video Guide:** Approfondimenti su studiopizzano.it.

📬 ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE

Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →

PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE

🏆 ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.

📊 FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOsocietario

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).

🛡️ DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.

🌱 REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSRD)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.

🏛️ CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA ⚖️ DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA 💻 SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →

© 2026 Studio Sabatino Pizzano • Dottore Commercialista • Tutti i diritti riservati